

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 01/94

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

costituisca non più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del vigente Codice della Navigazione.

- **VISTA** : la propria Ordinanza n°04/86 in data 01.02.1986;
- **CONSIDERATA** : L'opportunità di una rideterminazione del porto di Gela, così come individuato agli artt. 1 e 2 della predetta Ordinanza, in considerazione delle mutate esigenze del porto stesso;
- **VISTI**: gli artt. 17- 30- 79 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);

ORDINA

Art.1

L'art. 2 (definizioni) del regolamento dei servizi marittimi del porto di Gela approvato con l'Ordinanza n°04/86 in data 01.02.1986, citata in premessa, è così modificato:

Col termine "Porto Rifugio" viene designato il porticciolo, con annesse banchine, situato ad Ovest del Pontile sbarcatoio.

Col termine "Pontile Sbarcatoio" viene designato il pontile sito nel tratto di costa antistante l'attuale sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo.

Col termine "Porto Isola" viene designato il pontile principale sito nel tratto di costa antistante la sede dello Stabilimento Industriale ENICHEM, il pontiletto quota 1300, la diga foranea posta immediatamente a Sud della diga foranea.

Col termine "Rada" viene designato lo specchio acqueo comprendente il tratto di mare, delimitato dalle seguenti coordinate:

LATITUDINE

- 1) 37°04' 03" N
- 2) 37°03' 30" N
- 3) 36°59' 42" N
- 4) 36°59' 42" N
- 5) 37°01' 54" N

LONGITUDINE

- 1) 014°13' 00" E
- 2) 014°12'36" E
- 3) 014°13'24" E
- 4) 014°15'06" E
- 5) 014°17'24" E

L'allegato A) dell'art.1 è sostituito dall'unita planimetria dalla quale si evidenziano il porto di Gela ed i nuovi limiti della rada

Gela, lì 03.01.1994

F. to

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Angelo LICATA**